



*azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali.*

La suddetta norma non è mai stata formalmente abrogata, tuttavia, di fatto, ha cessato di operare considerato che con il passaggio al digitale terrestre delle emittenti televisive si è abbandonato il regime concessorio e si è passati al regime autorizzatorio, come disciplinato dalla delibera dell'AGCOM 353/11/CONS.

Occorre valutare la possibilità di applicare la citata norma di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 249/97, alle emittenti radiofoniche, considerato che per esse permane ancora il vecchio regime delle concessioni.

Tuttavia, considerato che la norma parla di *nuove concessioni radiotelevisive private* rilasciate sulla base del nuovo piano delle frequenze che non è mai stato elaborato e pubblicato dall'AGCOM, e, di conseguenza, il regime giuridico per le radio continua ad essere quello della legge 223/90, non si può non tener conto della circostanza che l'articolo 54, comma 1, lettera i), n. 6) del decreto legislativo 177/2005, ha abrogato l'articolo 17 della legge 223/90 (legge Mammi) che prevedeva il divieto di controllo per le società concessionarie da parte di soggetti extra UE.

Inoltre bisogna ricordare che, l'art. 1 - bis, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 177/05 stabilisce che:

*Se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in Italia .*

In conclusione, viste le disposizioni legislative citate, non dovrebbe sussistere un impedimento per una società di nazionalità extracomunitaria di acquisire una partecipazione di controllo di una società di capitali di diritto italiano operante nel settore della radiodiffusione sonora, fermo restando che, nel caso in cui la società da acquisire sia titolare di asset strategici nel settore delle telecomunicazioni, l'acquisizione della quota di controllo sarebbe peraltro soggetta alla normativa speciale sulla c.d. *golden power*.

IL DIRIGENTE

Dott. Giovanni Gagliano